

**ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO
PER IL FINANZIAMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
PARTE ECONOMICA E NORMATIVA ANNI 2016 - 2017**

Il giorno 21 giugno 2018, in Roma presso l'ISPRA, sede di via Brancati n.48, si sono riuniti per l'Amministrazione il Presidente dott. Stefano Laporta e il Direttore Generale dott. Alessandro Bratti e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti, come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

PREMESSA

Si rappresenta che per gli anni 2016 e 2017 i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e della posizione di risultato per il personale dell'Area dell'Istruzione e della ricerca saranno destinati a retribuire lo svolgimento delle funzioni dirigenziali tenuto conto della deliberazione n 37/CA del 14 dicembre 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato il testo del "Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'ISPRA".

CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

**Art.1
Ambito di applicazione**



Il presente accordo si applica al personale dirigente ISPRA di seconda fascia regolato dal CCNL vigente relativo al personale della dirigenza.

**Art. 2
Decorrenza**

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto integrativo decorrono dal 1 gennaio 2016.

**Art. 3
Costituzione dei fondi 2016 e 2017**

Si rappresenta che il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 21 del 10 novembre 2017 e n. 22 del 23 novembre 2017 ha positivamente certificato la costituzione dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia rispettivamente per le annualità per l'annualità 2016 e 2017. Tali fondi sono stati quindi adottati con Disposizione n. 226/DG per l'annualità 2016 e Disposizione n. 268/DG per l'annualità 2017 entrambi per un importo pari a € 1.195.878,59 (unmilione centonovantacinquemilaottocentosettantotto/59).



Art. 4

Modalità di corresponsione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato verrà corrisposta nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 25, comma 3, del CCNL 2006-2009.
2. Per gli anni 2016 e 2017 la corresponsione dell'indennità di risultato, in applicazione dell'articolo 26 CCNL 2006-2009, fatte salve le quote fisse previste dal richiamato articolo 25 comma 3 del CCNL 2006-2009, sarà articolata in tre livelli di merito a ciascuno dei quali viene attribuita una percentuale di risorse pari rispettivamente al 30%, al 60% ed al 10% dell'ammontare complessivo delle somme residue.
3. Il personale da collocare nelle fasce di riferimento prima, seconda e terza di cui al precedente comma, verrà determinato in base a quote corrispondenti rispettivamente al 28% (ventotto per cento), 60% (sessanta per cento) e 12% (dodici per cento) delle posizioni individuate nel fondo di riferimento.

La valutazione dei dirigenti di seconda fascia sarà effettuata attraverso le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale nonché dalle disposizioni di legge, mediante il meccanismo di valutazione dell'Istituto adottato con Disposizione n. 1064/DG del 29 marzo 2012.

Letto, confermato e sottoscritto

ISPRA

II PRESIDENTE

.....

II DIRETTORE GENERALE

.....

OOSS

FLC CGIL

FIR CISL.....

UILRUA

CONFSAL UNSA

CIDA

NOTA A VERBALE

La scrivente Organizzazione Sindacale, pur sottoscrivendo il presente accordo, ritiene che siano necessari correttivi alla pesatura delle strutture di livello dirigenziale. Tale pesatura, direttamente correlata alla graduazione delle funzioni dirigenziali, necessita di parziale revisione al fine di rendere l'articolazione delle fasce e i rispettivi valori economici più rispondenti alle reali complessità e ai diversi livelli di responsabilità attribuiti.

Fed. UIL SCUOLA RUA

Oreste Albuzzi



DICHIARAZIONE A VERBALE

LA FIR CISL FIRMA L'ACCORDO DELL'ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA CONTESTANDO PERO' LA COSTITUZIONE RELATIVAMENTE AL TAGLIO EFFETTUATO DI € 3.164,85 RELATIVO ALL'ART. 23 c.2 D.lgs. 75/17 IN QUANTO NON RITIENE CHE RIGUARDI GLI ENTI DI RICERCA.

IN QUESTO CASO SI VERIFICA UN TAGLIO INFERIORE ALLO 0,002% E QUINDI ININFLUENTE NELLA DISTRIBUZIONE, MOTIVO CHE HA INDOTTO LA SCRIVENTE A SOTTOSCRIVERE L'ALLEGATO ACCORDO.

TUTTAVIA LA MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO NON PUO' COSTITUIRE UN PRECEDENTE E SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A PORRE IN ESSERE TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER EVITARE ULTERIORI DECURTAZIONI AL SALARIO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI.

ROMA, 21 GIUGNO 2018

FIR CISL
